



PROT N. 1497 DEL 21.03.2016

OGGETTO: Art. 38 comma 2° L. R. n.24/2015: Attività di vendita congiunta all'attività di somministrazione

Un comune ha chiesto di conoscere la corretta applicazione dell'articolo 38, comma 2°, della l.r. n. 24/2015 "Codice del Commercio", che consente ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di "vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività". In particolare il Comune chiede di conoscere se per esercitare congiuntamente le due attività (vendita e somministrazione) debbano essere presentate due distinte Segnalazioni Certificate di inizio attività.

Preliminarmente si precisa che la l.r. 24/2015 rappresenta uno strumento legislativo complesso ed articolato che organizza in modo organico le diverse materie che rientrano nella disciplina generale del commercio, e che le disposizioni di dettaglio saranno approvate con i regolamenti attuativi previste dall'articolo 3 del Codice stesso. Anche la materia della somministrazione di alimenti e bevande sarà oggetto di norme regolamentari.

Ciò premesso si precisa che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", subordina ai medesimi requisiti professionali "l'esercizio, in qualsiasi forma e, limitatamente all'alimentazione umano, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

L'articolo 64 del medesimo decreto legislativo subordina a SCIA l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, prevedendo il rilascio di autorizzazione esclusivamente per quegli esercizi ubicati nelle zone soggette e particolare tutela.

Da quanto sopra riportato emerge che, in coerenza con i principi di semplificazione introdotti dalla normativa comunitaria e nazionale, la legge regionale 24/2015 va applicata riducendo gli oneri a carico delle imprese anche mediante l'eliminazione di procedure amministrative superflue. si ritiene, pertanto, che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione compresi quelli confezionati e non di propria produzione, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o SCIA.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO**

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI